

Semplificazione edilizia: approvata in Conferenza unificata la modulistica unificata e pubblicato in G.U. il c.d. Correttivo Codice Appalti.

È stato sottoscritto ieri 4 maggio 2017 in Conferenza unificata l'**accordo** tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di **moduli unificati e standardizzati** per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze **nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali**. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, **hanno l'obbligo**, così come disposto all'articolo 1, comma 2 dell'accordo, **di pubblicare** sul loro sito istituzionale **entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con l'accordo e **adattati**, ove necessario, **dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017**.

I **moduli unificati e semplificati** oggetto dell'accordo **in materia di attività edilizia** sono i seguenti:

- A. CILA
- B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
- C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
- D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
- E. Comunicazione di fine lavori
- F. SCIA per l'agibilità

Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.

I **moduli unificati e semplificati** oggetto dell'accordo **in materia di attività commerciali e assimilate** riguardano le seguenti attività:

- 1. Esercizio di vicinato
- 2. Media e grande struttura di vendita
- 3. Vendita in spacci interni
- 4. Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche

- 5. Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
- 6. Vendita presso il domicilio dei consumatori
- 7. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
- 8. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
- 9. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- 10. Attività di acconciatore e/o estetista
- 11. Subingresso in attività
- 12. Cessazione o sospensione temporanea di attività

L'accordo è frutto del lavoro congiunto Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione e Conferenza delle Regioni in attuazione dei decreti legislativi sulla Scia unica e sulla riconoscizione dei procedimenti amministrativi.

Anche il linguaggio è stato semplificato attraverso termini di uso comune per favorire una comprensione più chiara ed immediata in relazione alle dichiarazioni da rendere. Non potranno più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990). E non potranno più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge, basti pensare al certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva. Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc. Non sarà più richiesta la presentazione di autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. Ci penserà ad acquisirle lo sportello unico per le attività produttive (Suap): sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni). In questo modo l'Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l'amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).

Sulla **Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017** è stato pubblicato il **decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56** cosiddetto “*Correttivo al codice dei contratti*”. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale a distanza di 22 giorni dall'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri n. 93 del 13 aprile scorso **decorre il termine per l'entrata in vigore fissato dall'articolo 131 del provvedimento dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale**; le nuove norme contenute, quindi, nel decreto correttivo entreranno in vigore il prossimo **20 maggio 2017**.

In pratica **il decreto correttivo potrà essere applicato a tutti quei bandi pubblicati successivamente al 20 maggio** anche se, vista la **mancanza nei 131 articoli di indicazioni sul periodo transitorio di dettaglio**, non è possibile ancora capire cosa succederà alle procedure in corso al momento di entrata in vigore del Correttivo. Ovviamente, come abbiamo già detto, tutte le novità contenute nel correttivo si applicano ai bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del correttivo stesso ma **quale dovrà essere il comportamento per le gare già bandite e per i lavori in corso di esecuzione che**

potrebbero incontrare una delle 441 modifiche apportate al codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016? Uno dei tanti esempi potrebbe essere quello della presentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritieri (nuova lettera f-bis, comma 5, articolo 80) incluso dal correttivo tra i motivi di esclusione dalle gare. **Quale dovrà essere il comportamento dell'Ente appaltante nel caso in cui individuasse a carico di un'impresa già aggiudicataria e con lavori in corso di esecuzione tale fattispecie?** In ogni caso il periodo transitorio di 15 giorni inserito nell'articolo 131 evita quello che sui verificò con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, quando il Governo decise di non fissare un periodo transitorio per l'entrata in vigore del nuovo codice che entrò in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (19 aprile 2016).

Con l'entrata in vigore del decreto correttivo, scatta, poi, la **sanatoria per i progetti definitivi e non esecutivi che le pubbliche amministrazioni hanno nei propri cassetti** perché con l'introduzione nell'articolo 59 del codice del comma 4-bis che così recita *“Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo (affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione n.d.r.), non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”*. **Dal 20 maggio prossimo, quindi, le pubbliche amministrazioni potranno mandare gara entro il 20 maggio 2018 appalti integrati relativi a progettazioni definitive approvate entro il 19 aprile 2016.**